

zione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera *b*), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente è il tribunale militare di Roma.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa ed a cedere in uso mezzi, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

ARTICOLO 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per

l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 « 8 per mille IRPEF Stato » — Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalità previste dal medesimo articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5618 — sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « militari » sono sostituite dalle seguenti: « unità ».

All'articolo 2, al comma 4, le parole: « secondo comma » sono sopprese.

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente del-

l'Arma dei carabinieri alla missione MSU (*Multinational Specialized Unit*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

3. Al personale appartenente al contingente di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un limite complessivo di lire 2.000 milioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-ter. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 al personale militare impiegato a bordo di unità navali ed aeromobili della Marina militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga, nonché agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il trattamento previsto dal decreto legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, allorché è impegnato nelle acque territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al mese.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.170

milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-quater. — 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (*Multinational Advisory Police Element*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270.

3. Nel quadro delle attività di cui al comma 1 è autorizzata la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia di trattamento economico si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-quinquies. — 1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1º luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-sexies. — 1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 24 giugno 1999.

2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.047

milioni per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3-septies. — 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni sul trattamento assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482.

2. Al personale di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174 ».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: di cui all'articolo 1 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai precedenti articoli.

All'articolo 5, al comma 1, le parole: « ampliando le finalità previste dal medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « intendendosi le missioni di pace connesse alle finalità di cui al medesimo articolo 48 ».

(A.C. 5618 — sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 3-quinquies.

Al comma 3, sostituire le parole: lire 1.047 milioni con le seguenti: lire 1.407 milioni.

3-quinquies. 1. Governo.

Dopo l'articolo 3-septies aggiungere il seguente:

ART. 3-octies.

1. È autorizzata la spesa nel limite di lire 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti di intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economico dell'Albania. La relativa somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997.

2. Il Commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

4. All'onere finanziario, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nel «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economia per l'anno 1999, allo scopo, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-septies. 1. Governo.

(A.C. 5618 – sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il presente decreto-legge che si è reso necessario ed urgente emanare per autorizzare la partecipazione di due contingenti militari italiani alla missione umanitaria in Kosovo, in attuazione degli impegni internazionali derivanti dall'accordo stipulato il 16 ottobre 1998 tra la Repubblica federale jugoslava e l'OSCE e dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1203 del 24 ottobre 1998;

constatato che, in corso di esame, si è reso necessario integrare il suddetto provvedimento con degli articoli aggiuntivi per autorizzare la proroga dei termini relativi alle missioni internazionali in atto in Bosnia-Erzegovina, a Hebron ed in Albania;

preso atto che emerge la necessità di una legge che disciplini organicamente le attività relative alla partecipazione militare italiana alle missioni internazionali di pace all'estero;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative al fine di regolamentare uniformemente le linee generali ed i criteri per la partecipazione italiana a missioni militari all'estero;

a presentare altresì, presso le competenti Commissioni parlamentari, una relazione puntuale ed accurata sull'opera svolta dai nostri contingenti militari impiegati in missioni internazionali presenti e future.

9/5618/1 Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

***PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: VELTRONI ED ALTRI; CALDERISI ED ALTRI; REBUFFA E MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO: DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(5389-5473-5500-5567-5587-5623)***

(A.C. 5389 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione).*

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. – Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e dei componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro consiglio o ad altra giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali, il presidente e i componenti della giunta regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il presidente della giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga

diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto; il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. *(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).*

1. Il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il presidente della giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

***01. 02. Boato.**

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. *(Modifica all'articolo 121 della Costituzione).*

1. Il quarto comma dell'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il presidente della giunta rappresenta la

Regione; dirige la politica della giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica”.

***01. 01.** Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Sopprimerlo.

1. 17. Nardini.

Al capoverso, sopprimere il primo comma.

***1. 4.** Moroni.

Al capoverso, sopprimere il primo comma.

***1. 15.** Nardini.

Al capoverso, primo comma, dopo le parole: Il sistema di elezione aggiungere le seguenti: , la durata degli organi elettivi,

1. 23. Garra, Calderisi, Valducci.

Al capoverso, primo comma, sostituire le parole: principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica con le seguenti: principi fondamentali della Repubblica stabiliti dalla Costituzione.

1. 20. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

1. 25. La Commissione.

Al capoverso sopprimere il secondo comma.

1. 16. Nardini.

Al capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: , ovvero al Parlamento europeo.

1. 21. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere regionale.

1. 8. Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Al capoverso, sopprimere il quinto comma.

1. 22. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, sostituire il quinto comma con il seguente: Il presidente della giunta è eletto dal consiglio regionale tra i suoi componenti. Il presidente eletto nomina e revoca i componenti della giunta.

1. 19. Moroni.

Al capoverso, quinto comma, sopprimere le parole: salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.

1. 5. Moroni.

Al capoverso, quinto comma, sostituire le parole da: , salvo che sino alla fine del comma con le seguenti: e la Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto

1. 14. Moroni.

Al capoverso, quinto comma, sostituire le parole da: il presidente eletto sino alla fine del comma con le seguenti: il presidente eletto propone al Consiglio regionale la nomina nonché la revoca dei componenti

la Giunta tra i consiglieri eletti. Il Consiglio approva entro sette giorni dall'ufficializzazione della stessa.

1. 18. Nardini.

Al capoverso, quinto comma aggiungere, in fine, le parole: , scelti tra i consiglieri regionali eletti.

1. 6. Moroni.

(A.C. 5389 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione).

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 123. – Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 3. Moroni.

Al capoverso, primo comma, sopprimere le parole: determina la forma di governo e

2. 10. Nardini.

Al capoverso, primo comma, sopprimere la parola: definisce.

2. 21. La Commissione.

Al capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

***2. 5.** Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al capoverso, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione

***2. 8.** Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Al capoverso, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Lo statuto determina altresì la durata in carica degli organi elettivi che non può essere maggiore di cinque anni.

2. 16. Garra, Calderisi, Valducci.

Al capoverso, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: a maggioranza assoluta con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi

2. 20. Moroni.

Al capoverso, secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non è richiesta con le seguenti: è sufficiente.

2. 11. Nardini.

Al capoverso, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Corte costituzionale decide entro i successivi quaranta giorni.

2. 15. Garra, Calderisi.

Al capoverso, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: un cinquantesimo con le seguenti: un sessantesimo.

2. 13. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, terzo comma, primo periodo, sostituire le parole: un cinquantesimo con le seguenti: un cinquantacinquesimo.

2. 12. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Qualora sia pendente giudizio della Corte costituzionale ai sensi del secondo comma del presente articolo, i termini previsti dal comma precedente restano sospiati e riprendono a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza sull'atto di impugnazione del Governo della Repubblica.

2. 14. Garra.

(A.C. 5389 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione).

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia, la rimozione, le dimissioni volontarie, l'impeditimento permanente o la morte del presidente della giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al capoverso, primo comma, primo periodo, dopo le parole: del presidente aggiungere la seguente: e.

3. 5. Moroni.

Al capoverso, dopo il primo comma aggiungere il seguente: Il consiglio regionale può essere altresì sciolto per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.

3. 11. Moroni.

Al capoverso, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La mozione deve essere messa in discussione entro sette giorni dalla presentazione e si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto; la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione.

3. 14. Nardini.

Al capoverso, sostituire il terzo comma con il seguente: L'approvazione della mozione di sfiducia, le dimissioni volontarie, la rimozione del presidente e della giunta, nonché la morte e l'impedimento permanente del presidente, comportano lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni.

3. 6. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, dopo le parole: del presidente della giunta aggiungere le seguenti: nonché le dimissioni della metà più uno dei consiglieri

3. 12. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, dopo le parole: del presidente della giunta aggiungere le seguenti: nonché lo scioglimento del consiglio regionale

3. 8. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, sostituire le parole da: salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, fino alla fine del periodo, con le seguenti: , nel caso in cui entro 45 o 60 giorni non fossero eletti un

nuovo Presidente e una nuova Giunta del Consiglio regionale, comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione entro 90 giorni di un nuovo Consiglio regionale.

3. 15. Nardini.

Al capoverso, terzo comma, sopprimere le parole: salvo che lo statuto regionale disponga diversamente.

3. 9. Moroni.

Al capoverso, terzo comma, sostituire le parole: disponga diversamente con le seguenti: non preveda l'elezione del presidente della giunta regionale a suffragio universale e diretto.

3. 18. Calderisi, Frattini, Garra, Valducci.

Al capoverso, terzo comma, sostituire la parola: diversamente con le seguenti: ed altra forma di governo

3. 3. Migliori, Armaroli.

(*Testo così modificato nel corso della seduta*)

Al capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: e lo scioglimento del Consiglio.

3. 17. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

In caso di cessazione della carica del presidente della giunta ovvero di scioglimento del consiglio con decreto del Presidente della Repubblica è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza del presi-

dente della giunta regionale e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del consiglio

3. 4. Moroni.

Al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma: In caso di decadenza, approvazioni di mozione di sfiducia, dimissioni volontarie, rimozione, morte o impedimento permanente di singoli componenti della giunta lo statuto regionale indica le modalità di sostituzione.

3. 7. Moroni.

Al capoverso aggiungere, in fine, il seguente comma: Il presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

3. 16. Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

(A.C. 5389 – sezione 4)

**ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, l'elezione del presidente della giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi consigli regionali. A tale fine, per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi come candidati alla carica di presidente della giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato presidente della

giunta regionale il capolista della lista regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale regionale. È altresì eletto consigliere il candidato alla carica di presidente della giunta regionale capolista della lista regionale che ha conseguito la cifra elettorale regionale immediatamente inferiore a quella della lista del candidato proclamato presidente; è conseguentemente ridotto di una unità il numero di seggi spettanti al gruppo di liste provinciali collegate alla lista regionale interessata.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il presidente della giunta regionale nomina i componenti della giunta, fra i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del consiglio e del presidente della giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del presidente.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

Sopprimerlo.

***4. 2.** Moroni.

Sopprimerlo.

***4. 13.** Nardini.

Sopprimerlo.

***4. 6.** Fontanini, Fontan, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il conferimento della potestà statutaria disciplinata dall'articolo 123, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale ha effetto dal 1° luglio 2001.

4. 1. Garra.

Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: A tal fine, per l'elezione dei presidenti delle giunte regionali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, intendendosi sostituiti i capilista delle liste regionali con i candidati alla carica di presidente della giunta regionale. Rimane ferma la presentazione delle liste regionali. È proclamato presidente della giunta regionale il candidato a tale carica che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quella del candidato proclamato eletto presidente.

4. 3. Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i capilista aggiungere le seguenti: all'uopo evidenziati come tali.

4. 5. Migliori, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: i componenti della giunta non possono essere contemporaneamente consiglieri regionali.

4. 4. Calderisi, Garra, Frattini, Valducci.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel caso in cui almeno un quarto dei consiglieri presenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, essa deve essere discussa entro sette giorni dalla sua presentazione. La mozione si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto; la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui, anche in presenza di dimissioni, di impedimento permanente o di morte del Presidente, oltre che nella fattispecie prevista dalla presente lettera b), entro 45 giorni non fossero eletti un nuovo presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio regionale, entro tre mesi si procede all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

4. 14. Nardini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Fino al 30 giugno 2000 continua ad applicarsi l'articolo 123 della Costituzione nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. 23. Garra, Caldarsi, Frattini, Valducci.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Agli organi regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi in via transitoria gli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione nel testo precedente.

4. 24. Caldarsi, Frattini, Valducci.